

3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024/26

- in data 20/05/2024 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 08/2023 è stato approvato il Rendiconto di Gestione esercizio 2023;
- in data 21/12/2023 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37/2023 è stato approvato il D.U.P. 2024/2026;
- in data 21/12/2023 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;
- si rende necessario, alla luce delle risultanze dell'ultimo rendiconto approvato, provvedere alla determinazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024/2026;
- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 statuisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 dispone che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: *“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”*;
- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- l'art. 22, comma 1, del d.lgs.75/2017, ha previsto che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del d.lgs.165/2001, come introdotte dall'art. 4, del d.lgs.75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del d.lgs.165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;
- con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;
- le linee guida (...) definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale

delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria autonomia nella definizione dei Piani;

- le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una "spesa potenziale massima" affermano: "per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente";

Dato quindi atto che, in ossequio all'art. 6 del d.lgs.165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l'ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;

- dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs.165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Rilevato, quindi che, con riferimento a quanto sopra è necessario individuare, in questa sede, sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali, nonché le modalità di reclutamento per questo ente, che così si dettano:

- A) contenimento della spesa di personale;
- B) facoltà assunzionali a tempo indeterminato;
- C) lavoro flessibile;
- D) procedure di stabilizzazione;
- E) progressioni verticali;
- F) trattamento accessorio del personale dipendente;
- G) Graduatorie;
- H) Particolari profili;
- I) Assunzioni etero-finanziate;
- L) Flessibilità del PTFP;
- N) Contingente rapporti di lavoro a tempo parziale

A) Contenimento della spesa di personale

A1. Normativa

Art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) lettera abrogata;
---	--

	<p>b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;</p> <p>c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.</p> <p>Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.</p>
--	---

A2. Situazione dell'ente

Preso atto che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-*quater*, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a € 2.811.998,82:

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006			
ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
€ 1.026.399,00	€ 892.799,70	€ 892.800,12	€ 937.332.94

B) Facoltà assunzionali a tempo indeterminato

B1. Normativa

Visto l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di seguito riportato:

"2. "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore

medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle 'unioni dei comuni' ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. (...omissis...);

Visto il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

Considerato che le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020 e dato atto che è pertanto ora possibile procedere dando applicazione alla nuova norma;

Vista la Circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale / entrate correnti;

Visto l'art. 3, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Rilevata la non più applicabilità dell'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell'art. 5, del D.L. 78/2015, relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta;

B2. Verifica situazione dell'Ente

Ritenuto opportuno procedere alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal DM 17 marzo 2020, nonché alla peculiare situazione dell'Ente;

I. IL RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE E LA MEDIA DELLE ENTRATE CORRENTI: IL CALCOLO.

L'art. 1 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, è volto ad individuare i valori soglia di riferimento per gli enti, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il DM prevede espressamente che:

a) per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Visto l'art 57, comma 3-septies del D.L. 104/2020, per cui, a decorrere dall'anno 2021, le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente;

Visto il D.M. 21 ottobre 2020, per cui, in presenza di convenzioni di segreteria tra enti, ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa;

Visto il prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2019/2020/2021, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2021:

FONDO CREDITO DI DUBBIA ESEGIBILITA'

Entrate correnti ultimo triennio	2022	2022	2023
Dati da consuntivi approvati	€ 5.242.967,24 (a)	€ 7.147.530,56 (b)	€ 5.548.519,41 (c)
FCDE 2024	€ 1.088.946,68 (d)		
Media Entrate al netto FCDE (media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relativi agli ultimi tre rendiconti approvati)	€ 4.890.725,72 (a-d)+(b-d)+(c-d)/3		

Dato atto che ai sensi del DM e della circolare ministeriale, la spesa del personale risultante dall'ultimo schema di rendiconto di gestione approvato risulta essere pari a € 925.443,26.

Verificato che, per questo comune, il rapporto di incidenza percentuale tra spesa del personale e media entrate è il seguente:

--

Spese di personale 2023/Media entrate al netto FCDE

€ 925.443,26/€ 4.890.725,72= 18,92%

II. LA FASCIA DEMOGRAFICA E LA VERIFICA DEL VALORE SOGLIA DI MASSIMA SPESA DI PERSONALE DI PERTINENZA DELL'ENTE: L'INDICE DI VIRTUOSITA'.

L'art. 3 del DM 17 marzo 2020 prevede che, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, i comuni sono suddivisi nelle seguenti fasce demografiche:

- a) comuni con meno di 1.000 abitanti
- b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti
- c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti
- d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti
- e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti
- f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti
- g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti
- h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti
- i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.

Questo Ente si trova nella fascia demografica di cui alla lettera e) avendo n. 7.081 abitanti.

Gli articoli 4, 5 e 6 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3:

- i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti
- i valori calmierati, ossia le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024
- i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale.

FASCIA DEMOGRAFICA	POPOLAZIONE	Valori soglia Tabella 1 DM 17 marzo 2020	Valori calmierati Tabella 2 DM 17 marzo 2020	Valori soglia Tabella 3 DM 17 marzo 2020
a	0-999	29,50%	35,00%	33,50%
b	1000-1999	28,60%	35,00%	32,60%
c	2000-2999	27,60%	30,00%	31,60%
d	3000-4999	27,20%	28,00%	31,20%
e	5000-9999	26,90%	26,00%	30,90%
f	10000-59999	27,00%	22,00%	31,00%
g	60000-249999	27,60%	16,00%	31,60%
h	250000-1499999	28,80%	10,00%	32,80%
i	1500000>	25,30%	5,00%	29,30%

Sulla base della normativa vigente, i Comuni possono collocarsi nelle seguenti casistiche:

FASCIA 1. Comuni virtuosi

I comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DM, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica.

FASCIA 2. Fascia intermedia.

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del DM, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

FASCIA 3. Fascia di rientro obbligatorio.

Ai sensi dell'art. 6 del DM, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Questo ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera e) e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 18,92 % si colloca nella FASCIA 1 – COMUNI VIRTUOSI - poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 (26,90%).

Il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma solo entro il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso. Le maggiori assunzioni consentite non rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della l. 296/2006. L'ente deve inoltre continuare a rispettare rigorosamente il contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1 comma 557 o 562 della legge 296/2006, con le medesime regole di sempre, ma le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto di tale limitazione.

B3. IL CALCOLO DELL'INCREMENTO TEORICO ED EFFETTIVO.

INCREMENTO TEORICO DISPONIBILE.

Lo spazio finanziario teorico aggiuntivo per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del DM Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale/entrate correnti, è il seguente:

--

(Media entrate al netto FCDE*percentuale tabella 1) – (meno) Spese di personale 2023 (€ 4.890.725,72* 26,90%) – (meno) € 925.443,26 = € 390.161,96

FASCIA DEMOGRAFICA	POPOLAZIONE	Valori soglia Tabella 1 DM 17 marzo 2020	Valori calmierati Tabella 2 DM 17 marzo 2020	Valori soglia Tabella 3 DM 17 marzo 2020
e	5.000-9.999	26,90%	26,00%	30,90%

INCREMENTO CALMIERATO (per gli anni 2020-2024)

Tuttavia, poiché il legislatore, per gli periodo 2020-2024, ha fissato un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi, l'incremento effettivo per ulteriori assunzioni per questo ente è il seguente:

Spese di personale 2018 * Valore calmierato Tabella 2 DM per fascia demografica ente € 941.389,08 * 26% = € 244.761,16
--

INCREMENTO EFFETTIVO

A seguito delle suddette operazioni di calcolo, si verifica che l'incremento teorico risulta superiore all'incremento calmierato. Il Comune può pertanto procedere ad assunzioni solo entro il valore dell'incremento calmierato di € 244.761,16.

C) Lavoro flessibile

Atteso poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone "4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.";

Richiamato quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Vista la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui "Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti

dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni”;

Richiamato il nuovo comma 2, dell'articolo 36, del d.lgs.165/2001, come modificato dall'art. 9 del d.lgs.75/2017, nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi *esclusivamente* per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

Dato atto che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

- a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- b) i contratti di formazione e lavoro;
- c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga.

Rilevata la seguente tabella riassuntiva:

Spesa complessiva lavoro flessibile - Anno 2009	
Tipologia di Lavoro	Impegni anno 2009
Tempo determinato	€ -----
Co.Co.Co.	€ -----
Contratti formazione e lavoro	€ -----
Altri rapporti formativi	€ -----
Somministrazione di lavoro	€ 54.968,23
Lavoro accessorio (voucher)	€ -----
Convenzioni	€ -----
Integrazioni salariali L.S.U.	€ 15.000
Totale	€ 69.968,23

Alla luce di quanto sopra questo Ente ha spazi finanziari da impiegare per assunzioni a termine con contratti di lavoro flessibile.

D) Procedure di stabilizzazione

Dato atto che, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs.75/2017, rubricato “*Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni*”, sulla base delle verifiche compiute dal Servizio Personale, risulta che non è presente personale in possesso dei requisiti previsti nei commi 1 e 2, dell'art. 20, d.lgs. 75/2017.

E) Progressioni verticali

Dato atto che, sulla base della programmazione di cui sopra, in questo ente si verificano le condizioni per l'applicazione dell'art. 22, comma 15, del d.lgs.75/2017, relative alla indizione di n. 1 (una) procedura comparative per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, secondo le indicazioni e le modalità che saranno meglio definite con successivo provvedimento;

In merito è necessario richiamare l'art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001 che prevede che “*Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni*

disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali, ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.”

Evidenziato che questa Amministrazione intende riservarsi nel corso dell'anno 2023 della facoltà di valorizzare il personale interno e specificatamente:

F) Graduatorie.

L'ente dispone di graduatorie di pubblico concorso in corso di validità e riguardano Funzionario ed Elevata Qualificazione Assistente Sociale, Funzionario ed Elevata Qualificazione Specialista in attività socio assistenziale, oltre a graduatorie di istruttori .

G) Particolari profili

Ai fini dell'applicazione dell'art. 30 del d.lgs. 165/2001 si intendono quali qualifiche infungibili i seguenti profili professionali:

- Funzionario ed Elevata Qualificazione Specialista dell'Area di Vigilanza
- Funzionario ed Elevata Qualificazione Istruttore Direttivo Mediatore Familiare
- Funzionario ed Elevata Qualificazione Specialista in attività contabili
- Funzionario ed Elevata Qualificazione Ingegnere
- Funzionario ed Elevata Qualificazione Specialista in attività Assistente sociale
- Funzionario ed Elevata Qualificazione Specialista in materie giuridiche
- Funzionario ed Elevata Qualificazione Specialista in attività amministrative

H) Assunzioni etero-finanziate

In merito alle assunzioni finanziate con contributi ed incentivi economici il comma 801 dell'art. 1 della L. n. 178/2020 dispone che “per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”.

Ebbene, quest'ultima norma sancisce la “neutralità” della spesa e dell'entrata relativa all'assunzione di personale etero-finanziata, prevedendo che “a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”.

Per espressa previsione legislativa, dunque, a decorrere dal 2021, le assunzioni di personale etero-finanziate, non rilevano ai fini della determinazione degli spazi assunzionali di cui all'art. 33 del d.l. n. 34/2019.

H1. Incentivi di cui al Fondo di Solidarietà Comunale

Il comma 801 della L. n. 178/2020 dispone che per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'art. 33 del DL 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 b, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9 comma 28 del DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e all'art. 1 commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, anche ai sensi dell'art. 57 comma 3 *septies* e del DL 14 agosto 2020 n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020 n. 126. Quest'ultima norma sancisce la neutralità della spesa e dell'entrata relativa all'assunzione di personale etero-finanziata, prevedendo che *“a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1bis e 2 dell'articolo 33 del DL 30 aprile 2019, n 34, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”*.

Pertanto la spesa di personale per assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato effettuata con i contributi di cui all'art. 1 comma 797 e ss. L. 178/2020 e le corrispondenti entrate non concorrono alla determinazione degli spazi assunzionali di cui all'articolo 33 del DL 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

La legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021) al comma 734 dell'art. 1 recita: *“All'articolo 1, comma 449, lettera d-quinques) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al secondo periodo sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500»”*.

Con tale disposizione normativa il Legislatore ha inteso fissare le modalità per il raggiungimento dei LEP che riguardano il numero di assistenti sociali in un rapporto di un operatore ogni 6500 abitanti, da conseguire entro l'annualità 2026, fornendo, uno strumento per garantire omogeneità sul territorio nazionale di erogazione e fruizione dei servizi di prossimità socio-assistenziali.

In tale ottica, gli Enti al fine di potenziare i propri Servizi Sociali hanno facoltà di assumere personale (assistenti sociali e altro personale specialistico) in deroga ai vincoli assunzionali utilizzando le risorse economiche del Fondo di Solidarietà Comunale.

H2. Incentivi di cui al comma 1 dell'articolo 31-bis del D.L. n. 152/2021, convertito con Legge n. 233/2021, per l'assunzione a tempo determinato di personale per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR.

Ai sensi di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2022 (L.n. 234/2021) queste assunzioni vanno in deroga alla spesa del personale ed a quella per le assunzioni flessibili.

Il comma 1 dell'articolo 31-bis del D.L. n. 152/2021 al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto.

Tabella 1

Fascia demografica	Percentuale
1.500.000 abitanti e oltre	0,25
250.000-1.499.999 abitanti	0,3
60.000-249.999 abitanti	0,5
10.000-59.999 abitanti	1
5.000-9.999 abitanti	1,6
3.000-4.999 abitanti	1,8
2.000-2.999 abitanti	2,4
1.000-1.999 abitanti	2,9
Meno di 1.000 abitanti	3,5

Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Alla luce delle modalità di calcolo definite dalla norma questo Comune ha facoltà di **assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel seguente limite di una spesa aggiuntiva:**

Atteso che con proprio verbale l'Organo di Revisione Economica Finanziaria dell'ente ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

Dato atto nel verbale in parola l'Organo di Revisione Economica Finanziaria dell'ente ha, altresì, asseverato il mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2024/2026 del Comune di Casapesenna a seguito dell'adozione del Piano del fabbisogno di personale 2024/2026;

Il piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2024/2026, composto dai seguenti allegati:

- allegato A "Piano Occupazionale 2024/2026";
- allegato B "Dotazione organica";
- allegato C "Tabella di raccordo tra dotazione organica e limite massimo potenziale di spesa come indicato dalla linee di indirizzo pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 27/07/2018";

		ANNO	VALORE	FASCIA
Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno		2024		
	Popolazione al 31 dicembre	2023	6.398	e
	Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2023	925.443,26 € (l)	
	Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018		941.389,08 €	
	Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2021	5.242.967,24 €	
		2022	7.147.530,56 €	
		2023	5.548.519,41 €	
	Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		5.979.672,40 €	
	Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2023	1.088.946,68 €	
	Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		4.890.725,72 €	
	Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)			18,92%
	Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM			26,90%
	Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM			30,90%

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI

ENTE VIRTUOSO

ENTE VIRTUOSO

Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))	(f)	390.161,96 €	
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1	(f1)	1.315.605,22 €	
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	(h)		26,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)	(i)	244.761,16 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")	(l)	0,00 €	
Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)	(m)	244.761,16 €	
Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)	(m1)	1.186.150,24 €	
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)	(n)	1.186.150,24 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	(o)	1.186.150,24 €	

di dare atto che lo spazio finanziario concesso dal DM 17 marzo 2020 effettivamente a disposizione di questo Comune per l'anno 2024 da destinare a nuove assunzioni a tempo indeterminato da finanziare con fondi di bilancio è pari a **€ 244.761,16**;

di dare atto che le assunzioni programmate e la dotazione organica risultate dal presente atto rispettano il limite massimo di spesa potenziale, identificato nel limite di contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006, come accertato nella Tabella di raccordo allegato C;

di dare atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del redigendo bilancio di previsione 2024 e del bilancio pluriennale;

di precisare che il presente Piano è redatto nel rispetto del limite di spesa del personale rappresentato dalla media della spesa complessiva di personale del triennio 2011 – 2013 (come accertato nell'allegato C);

di dare atto che con la presente è aggiornato contestualmente il D.U.P. 2024/2026 adottato con Deliberazione di C.C. n 37 del 21/12/2023.

di trasmettere la presente alle OO.SS. e la RSU aziendali;

di dare atto che si provvederà all'invio del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto a SICO entro 30 giorni dall'adozione, come previsto dall'art. 6-ter comma 5 del d.lgs. 165/2001, per cui *“Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni”*.

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (SPAZIO FINANZIARIO DM DISPONIBILE DA DETERMINARE ALLA LUCE DELLE RISULTANZE DEL RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2023 PER UN IMPORTO DI EURO 244.761,16)

Area	Profilo Professionale	Tempo Lavoro	ANNO 2024				Spesa annua Trasformazione da tempo parziale e tempo pieno	prevista (comprensiva di oneri al netto dell'IRAP)
			Concorso	Mobilità	Scorrimento graduatoria	Progressione di carriera/verticale		
FUNZIONARI EQ	TECNICO	Parziale	X	X				€ 15.565,81
FUNZIONARI EQ	VIGILE	Parziale				X		€ 15.565,81
ISTRUTTORI	Istruttore Amministrativo	Pieno			X			€ 28.691,40
ISTRUTTORI	Istruttore Amministrativo	Pieno			X			€ 28.691,40
ISTRUTTORI	Istruttore Amministrativo	Pieno	Espletato					€ 28.691,40
ISTRUTTORI	Istruttore Agente di Polizia Locale	Pieno	X*					€ 28.691,40
ISTRUTTORI	Istruttore Agente di Polizia Locale	Pieno			X			€ 28.691,40
ISTRUTTORI	Istruttore Amministrativo	Pieno	Espletato					€ 28.691,40
								€ 203.280,02

* procedura concorsuale in corso

ANNO 2025

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO

Area	Profilo Professionale	Tempo Lavoro	Tipologia di Assunzione						Spesa annua prevista (comprensiva di oneri al netto dell'IRAP)
			Concorso	Mobilità	Scorrimento o graduatoria	Progressione di carriera/verticale	Stabilizzazione	Trasformazione da tempo parziale e tempo pieno	
<p>Non si prevede nessuna nuova assunzione di personale, ma di procedere solo alla sostituzione dell'eventuale personale collocato a riposo e dell'eventuale personale dimissionario o trasferito per mobilità volontaria presso altri enti o cessato o che cesserà per altre cause. Nei suddetti casi l'amministrazione si riserva esperite le procedure per la mobilità obbligatoria e se necessaria volontaria, di ATINGERE DA GRADUATORIE DI CONCORSO GIÀ APERTE o, in subordine, bandire un concorso pubblico. Per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, si potrà dare corso anche ad eventuali assunzioni nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile e di contenimento della spesa del personale</p>									

Comune di Casapesenna

Provincia di Caserta

ANNO 2026

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Cat.	Profilo Professionale	Tempo Lavoro	Tipologia di Assunzione						Spesa annua prevista (comprensiva di oneri al netto dell'IRAP)
			Graduatoria/Concorso	Mobilità	Centro per l'Impiego	Progressione di carriera/verticale	Stabilizzazione	Trasformazione da tempo parziale e tempo pieno	
<p>Non si prevede nessuna nuova assunzione di personale, ma di procedere solo alla sostituzione dell'eventuale personale collocato a riposo e dell'eventuale personale dimissionario o trasferito per mobilità volontaria presso altri enti o cessato o che cesserà per altre cause. Nei suddetti casi l'amministrazione si riserva esperite le procedure per la mobilità obbligatoria e se necessaria volontaria, di ATINGERE DA GRADUATORIE DI CONCORSO GIÀ APERTE o, in subordine, bandire un concorso pubblico. Per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, si potrà dare corso anche ad eventuali assunzioni nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile e di contenimento della spesa del personale</p>									

Allegato B – DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2024

<u>AREA - PROFILO</u>	<u>DIPENDENTI IN SERVIZI</u>		<u>CESSAZIONI PREVISTE NEL TRIENNIO</u>		<u>ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PREVISTE NEL TRIENNIO</u>						<u>TOTALE</u>	
	T. Pieno	P. Time	T. Pieno	P. Time	2024		2025		2026		T. Pieno	P. Time
					T. Pieno	P. Time	T. Pieno	P. Time	T. Pieno	P. Time		
Funzionari EQ - specialista in attività amministrative	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Funzionari EQ - specialista in attività contabili	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Funzionari EQ - specialista in attività di vigilanza	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0
Funzionari EQ - specialista in attività tecniche	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0
Funzionari EQ - specialista in attività socio assistenziali	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Funzionario EQ - assistente sociale	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Istruttori-istruttore amministrativo	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	6	0
Istruttori – istruttore agente di polizia locale	3	2	0	0	2	0	0	0	0	0	5	2
Operatori – operatore dei servizi ausiliari di supporto	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Totale	15	5	3	0	6	0	0	0	0	0	18	5

Le cessazioni:

Battista D4 Contabile FUNZIONARI il 01/10/2024
 Di Sarno A5 Ausiliare OPERATORE il 01/10/2024
 Piccolo Mario D6 Tecnico FUNZIONARI il 01/02/2025

TIPOLOGIA	RETRIBUZIONE	ONERI	IRAP	TOTALE
somministrazione lavoro	40.663,00	10.848,88	3.456,35	54.968,23
LSU - contributo comunale	15.000,00			15.000,00
			TOTALE	69.968,232
LIMITE DI SPESA DI PERSONALE FLESSIBILE 100%				69.968,23

ANNO 2024

Profilo professionale	Cat	Tipo di rapporto previsto	Modalità assunzione	Costo unitario competenze posizione economica annuale	posti	Mesi 5+tred.+ oneri
RESPONSABILE GABINETTO DEL SINDACO -	Istruttori	Tempo determinato e parziale 18 ORE	art 90 D. Lgs 267/2000	€ 28.691,40	1	€ 5.517,60
RESPONSABILE RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI	Istruttori	Tempo determinato e parziale per 13 ORE	art 90 D. Lgs 267/2000	€ 28.691,40	1	€ 3.984,80
PORTAVOCE	Istruttori	Tempo determinato e parziale n.13 ore	art 90 D. Lgs 267/2000	€ 28.691,40	1	€ 3.984,80
GESTIONE E CURA DELLA CORRISPONDENZA	Istruttori	Tempo determinato e parziale n.10 ore	art 90 D. Lgs 267/2000	€ 28.691,40	1	€ 3.069,40
SUPPORTO TECNICO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA	Istruttori	Tempo determinato e parziale n.10 ore	art 90 D. Lgs 267/2000	€ 28.691,40	1	€ 3.069,40
GESTIONE UFFICIO TECNICO	Esecutore e.q.	Tempo Determinato e Parziale 18 Ore	Art. 110 MESI 8 + TRED.	€ 31.131,63	1	€ 9.578,96
29.204,96 €						

ANNO 2025

Profilo professionale	Cat	Tipo di rapporto previsto	Modalità assunzione	Costo unitario competenze posizione economica annuale	posti	Spesa Annua Prevista (Comprensiva di oneri al netto dell'IRAP)
RESPONSABILE GABINETTO DEL SINDACO -	Istruttori	Tempo determinato e parziale 18 ORE	art 90 D. Lgs 267/2000	€ 28.691,40	1	€ 14.345,70
RESPONSABILE RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI	Istruttori	Tempo determinato e parziale per 13 ORE	art 90 D. Lgs 267/2000	€ 28.691,40	1	€ 10.360,46
PORTAVOCE	Istruttori	Tempo determinato e parziale n.13 ore	art 90 D. Lgs 267/2000	€ 28.691,40	1	€ 10.360,46
GESTIONE E CURA DELLA CORRISPONDENZA	Istruttori	Tempo determinato e parziale n.10 ore	art 90 D. Lgs 267/2000	€ 28.691,40	1	€ 7.970,47
SUPPORTO TECNICO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA	Istruttori	Tempo determinato e parziale n.10 ore	art 90 D. Lgs 267/2000	€ 28.691,40	1	€ 7.970,47
GESTIONE UFFICIO TECNICO	Esecutore e.q.	Tempo Determinato e Parziale 18 Ore	Art. 110	€ 31.131,63	1	€ 15.565,82
66.573,38 €						

ANNO 2026

Profilo professionale	Cat	Tipo di rapporto previsto	Modalità assunzione	Costo unitario competenze posizione economica annuale	posti	Spesa Annua Prevista (Comprensiva di oneri al netto dell'IRAP)
RESPONSABILE GABINETTO DEL SINDACO -	Istruttori	Tempo determinato e parziale 18 ORE	art 90 D. Lgs 267/2000	€ 28.691,40	1	€ 14.345,70
RESPONSABILE RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI	Istruttori	Tempo determinato e parziale per 13 ORE	art 90 D. Lgs 267/2000	€ 28.691,40	1	€ 10.360,46
PORTAVOCE	Istruttori	Tempo determinato e parziale n.13 ore	art 90 D. Lgs 267/2000	€ 28.691,40	1	€ 10.360,46
GESTIONE E CURA DELLA CORRISPONDENZA	Istruttori	Tempo determinato e parziale n.10 ore	art 90 D. Lgs 267/2000	€ 28.691,40	1	€ 7.970,47
SUPPORTO TECNICO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA	Istruttori	Tempo determinato e parziale n.10 ore	art 90 D. Lgs 267/2000	€ 28.691,40	1	€ 7.970,47
GESTIONE UFFICIO TECNICO	Esecutore e.q.	Tempo Determinato e Parziale 18 Ore	Art. 110	€ 31.131,63	1	€ 15.565,82
66.573,38 €						

ANNO 2024

Cat.	Profilo Professionale	Tempo Lavoro	Tipologia di Assunzione				Spesa annua prevista (comprensiva di oneri al netto dell'IRAP)	Fonte di finanziamento
			Graduatoria/Concorso	Mobilità	Centro per l'Impiego	Progressione di carriera/verticali		
D	Istruttore Direttivo Tecnico	Parziale (50%)	X				€ 17.401,53	PNNR
D	Istruttore Direttivo Tecnico	Pieno	ASSUNTO				€ 32.075,04	PNNR
ISTRUTTORI	Istruttore Agente di Polizia Locale	Parziale (50%)	X				3.586,44	Fondo unico di giustizia (Ministero)
TOTALE							€ 53.063,01	

ANNO 2025

Cat.	Profilo Professionale	Tempo Lavoro	Tipologia di Assunzione				Spesa annua prevista (comprensiva di oneri al netto dell'IRAP)	Fonte di finanziamento
			Graduatoria/Concorso	Mobilità	Centro per l'Impiego	Progressione di carriera/verticali		
D	Istruttore Direttivo Tecnico	Parziale (50%)	X				€ 17.401,53	PNNR
D	Istruttore Direttivo Tecnico	Pieno	ASSUNTO				€ 32.075,04	PNNR
TOTALE							€ 49.476,57	

ANNO 2026

Cat.	Profilo Professionale	Tempo Lavoro	Tipologia di Assunzione				Spesa annua prevista (comprensiva di oneri al netto dell'IRAP)	Fonte di finanziamento	
			Graduatoria/Concorso	Mobilità	Centro per l'Impiego	Progressione di carriera/verticale			Stabilizzazioni
D	Istruttore Direttivo Tecnico	Parziale (50%)	X					€ 17.401,53	PNNR
D	Istruttore Direttivo Tecnico	Pieno	ASSUNTO					€ 32.075,04	PNNR
TOTALE							€ 49.476,57		